

R.G. n.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE

~~~~~

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva;

ritenuto che nella fattispecie, avuto riguardo al disconoscimento delle firme apposte sui contratti di conto corrente e di fideiussione, operato dapprima genericamente nell'atto introduttivo di opposizione ma reiterato nella prima udienza successiva alla produzione dei documenti in originale, con indicazione specifica dei documenti in relazione ai quali è stato operato il disconoscimento, ricorrono le condizioni per non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

Considerato che, preliminarmente alla concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., è necessario che le parti espletino la procedura di mediazione obbligatoria **entro e nei termini di legge**;

P.Q.M.


Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Invita le parti ad espletare la procedura di mediazione obbligatoria **entro e nei termini di legge**, riservando all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.;

Rinvia all'udienza del

Roma,

Il Giudice



TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione 3° Civile

Depositato in Cancelleria

Roma, li.

" DIRETTORE DELLA CANCELLERIA "

